

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE, ECONOMIA MONTANA

DIR. GEN. AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE
7702

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 7702.2013/D.00387

DEL 5/6/2013

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

"DGR n. 1505 del 17-10-06, DCR n. 293 del 17-07-07 e DCR n. 402 del 10-06-2008. Approvazione delle modifiche ed integrazioni da apportare al documento di trasporto ed al registro aziendale delle fertilizzazioni azotate".

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI/DISIMPEGNI/ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num.	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” come successivamente modificata ed integrata;
- VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA la Legge Regionale del 6 settembre 2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e 5 luglio 2005 n° 1380 inerenti la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
- VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all’art. 19 del D.Lgs n. 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali;
- VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 2010 concernente il conferimento degli incarichi di direzione, ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato, delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area Istituzionale della Giunta;
- VISTE le DD.G.R. n. 2061 e n. 2062 del 14 dicembre 2010 concernenti il conferimento, ai sensi dell’articolo 2 comma 7 della legge regionale 31/2010, degli incarichi di direzione di taluni Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana;
- VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;
- VISTI i Regolamenti (CE) n. 1698/2005, n. 1974/2006, n. 1975/2006 e n. 65/2011 e loro ss.mm.ii, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- VISTA la Versione n. 8 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013 approvata dal Comitato di Sorveglianza il 19 settembre 2012;
- VISTE le DD.G.R. n. 1480/2009 e n. 519/2011 e loro ss.mm.ii, di approvazione delle Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del PSR Basilicata 2007/2013;
- VISTA la Direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, che all’articolo 3 prevede la designazione di Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), da parte degli Stati membri;
- VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
- VISTO il Decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 25.03.2002 n. 508 con cui la Regione Basilicata ha individuato sul proprio territorio le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale del 6 giugno 2006 n. 119 e ss.mm.ii. che approva il Programma di Azione della Basilicata per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

- VISTA la D.G.R. n. 1505 del 17-10-06 recante: “Programma d’azione della Basilicata per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: definizione delle istruzioni tecnico operative e della modulistica”;
- VISTA la D.C.R. n. 293 del 17-07-07 recante: “Programma d’azione della Basilicata per le zone ordinarie o non vulnerabili ai nitrati di origine agricola – Approvazione”;
- VISTA la D.C.R. n. 402 del 10 giugno 2008 recante: Programma d’azione della Basilicata per le zone ordinarie o non vulnerabili ai nitrati di origine agricola. rettifica e integrazione dell’allegato F “piano di utilizzazione agronomica” (PUA);
- ATTESO che le summenzionate D.G.R. n. 1505 del 17-10-06 e D.C.R. n. 402 del 10-06-08 dispongono che eventuali modifiche ed integrazioni alle istruzioni tecnico operative ed alla modulistica inerenti i Programmi d’azione di cui alle DD.CC.RR. n. 119 del 06-06-06 e n. 293 del 17-07-07, saranno approvate con determinazione del Dirigente Generale;
- CONSIDERATO che i summenzionati Programmi d’azione prevedono al paragrafo TRASPORTO: *“per il trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue all’esterno del sito di produzione è obbligatorio un documento di trasporto che deve essere compilato dal rappresentante legale dell’azienda produttrice e conservato per cinque anni a decorrere dalla data del trasporto. Copia di tale documento deve essere consegnata dal trasportatore al destinatario che lo deve conservare per cinque anni”*;
- CONSIDERATO altresì che le summenzionate istruzioni tecnico operative e la modulistica di cui ai programmi d’azione, prevedono che il documento di trasporto deve essere utilizzato anche in caso di trasporto tra corpi diversi di una stessa azienda;
- CONSIDERATE le sollecitazioni ed i suggerimenti provenienti dal mondo agricolo circa alcune richieste di modifiche ai provvedimenti regionali che disciplinano l’utilizzazione degli effluenti di allevamento sia nelle aree vulnerabili ai nitrati di origine agricole che nelle zone ordinarie o non vulnerabili;
- CONSIDERATO che il Decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento” all’art. 20 comma 2 dà alle regioni la facoltà di stabilire forme di semplificazione della documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato tra terreni in uso alla stessa azienda da cui origina il materiale trasportato;
- RITENUTO di semplificare la gestione della movimentazione degli effluenti zootecnici disciplinando che nel caso in cui il trasporto dell’effluente sia effettuato tra terreni in uso alla stessa azienda agricola da cui origina l’effluente trasportato, il documento di trasporto previsto dalle istruzioni tecnico operative approvate con D.G.R. n. 1505 del 17-10-06 per le zone vulnerabili e con D.C.R. n. 293 del 17-07-07 e ss. mm. ii per le zone ordinarie, non dovrà essere compilato poiché in questo caso il trasporto sarà dimostrato con il documento di comunicazione ed il PUA allegato alla stessa, da conservare presso l’azienda;
- RITENUTO altresì, che il trasporto degli effluenti zootecnici da una azienda agricola (cedente) verso un’altra azienda agricola diversa (cessionaria o acquirente) dovrà essere sempre accompagnato dal documento di trasporto previsto dalle istruzioni tecnico operative approvate con D.G.R. n. 1505 del 17-10-06 per le zone vulnerabili e con D.C.R. n. 293 del 17-07-07 e ss. mm. ii per le zone ordinarie e che lo stesso potrà valere per più viaggi effettuati nello stesso giorno purché sia garantita la tracciabilità e quindi le informazioni relative a ciascun trasporto effettuato così come rappresentato nell’Allegato 1 alla presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO inoltre di semplificare la compilazione del registro aziendale delle fertilizzazioni azotate di cui all’allegato G del programma d’azione per le zone ordinarie approvato con D.C.R. n. 402 del 10 giugno 2008 ed all’allegato E delle istruzioni tecnico operative e della modulistica del programma d’azione per le zone vulnerabili approvate con D.G.R. n. 1505 del 17-10-06 onde consentire la registrazione delle informazioni relative allo spandimento delle fertilizzazioni azotate a livello di appezzamento e non di singola particella così come rappresentato nell’Allegato 2 alla presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate:

- 1) le aziende zootecniche non procedono alla compilazione del documento di trasporto previsto dalle istruzioni tecnico operative approvate con D.G.R. n. 1505 del 17-10-06 per le zone vulnerabili e con D.C.R. n. 293 del 17-07-07 e ss. mm. ii per le zone ordinarie, nel caso in cui il trasporto dell'effluente zootecnico sia effettuato tra terreni in uso alla stessa azienda agricola da cui origina l'effluente trasportato, in questo caso il trasporto sarà dimostrato con il documento di comunicazione ed il PUA allegato alla stessa, da conservare presso l'azienda;
- 2) di sostituire il documento di trasporto approvato con D.G.R. n. 1505 del 17-10-06 per le zone vulnerabili e con D.C.R. n. 293 del 17-07-07 e ss. mm. ii per le zone ordinarie, con il documento di trasporto integrato e modificato con l'inserimento delle informazioni relative al numero di viaggi di cui all'Allegato 1 al presente atto che è parte integrante e sostanziale, che dovrà essere sempre utilizzato nel caso in cui il trasporto degli effluenti zootecnici sia effettuato da una azienda agricola (cedente) verso un'altra azienda agricola diversa (cessionaria o acquirente);
- 3) di sostituire il registro aziendale delle fertilizzazioni azotate ovvero l'allegato G al programma d'azione per le zone ordinarie approvato con D.C.R. n. 402 del 10 giugno 2008 e l'allegato E delle istruzioni tecnico operative e della modulistica del programma d'azione per le zone vulnerabili approvate con D.G.R. n. 1505 del 17-10-06, con il registro aziendale modificato in modo da consentire la registrazione delle informazioni relative allo spandimento delle fertilizzazioni azotate a livello di appezzamento e non di singola particella, di cui all'Allegato 2 al presente atto che è parte integrante e sostanziale;
- 4) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, comprensiva del relativo allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti web www.basilicatanet.it e www.basilicatapsr.it.

L'ISTRUTTORE

Vincenzo Cappiello
IL RESPONSABILE P.O.

Andrea Freschi
IL DIRIGENTE GENERALE

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

"DGR n. 1505 del 17-10-06, DCR n. 293 del 17-07-07 e DCR n. 402 del 10-06-2008. Approvazione delle modifiche ed integrazioni da apportare al documento di trasporto ed al registro aziendale delle fertilizzazioni azotate".

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Anna Roberti**

DATA **08/06/2013**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>